



AIUTI DI STATO

**CONSIGLI PER SFRUTTARE GLI AIUTI DI STATO
TENENDO MONITORATO IL LIMITE**

IN DI CE

1 TIPOLOGIE DI AIUTI DI STATO E MASSIMALI

2 AIUTI DI STATO E GRUPPI DI IMPRESE

3 REGISTRAZIONE E MONITORAGGIO
DEGLI AIUTI DI STATO

4 TEMPORARY FRAMEWORK E
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Gli aiuti di Stato rappresentano uno strumento offerto da un governo, che potrebbe conferire a una determinata società un vantaggio concorrenziale sleale o distortivo rispetto ai suoi rivali commerciali. Per tale motivo sono vietati a meno che giustificabili da determinate circostanze. In quest'ottica la normativa europea regola l'osservanza di certe regole.

Nel contesto dell'epidemia Covid tali regole sono state derogate autorizzando gli stati ad essere più flessibili adottando una normativa di eccezione chiamata Quadro di riferimento temporaneo. Tale misura è stata adottata con la comunicazione del 19/03/2020 "Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak" (2020/C 91 I/01), modificata per la sesta volta in data 19/11/2020 e con scadenza prorogata fino al 30/06/2022.

TIPOLOGIE DI AIUTI DI STATO E MASSIMALI

Il "Temporary Framework" autorizza gli Stati membri a concedere le seguenti tipologie di aiuto:

SEZIONE 3.1 - Aiuti di importo limitato, quali sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme;

SEZIONE 3.2. - Aiuti sotto forma di garanzie statali sui prestiti

SEZIONE 3.3 - Aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti;

SEZIONE 3.4 - Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti agevolati veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari;

SEZIONE 3.5 - Assicurazione del credito all'esportazione a breve termine;

SEZIONE 3.6 - Aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di Covid-19;

SEZIONE 3.7 - Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling

SEZIONE 3.8 - Aiuto agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid-19

SEZIONE 3.9 - Aiuti sotto forma di differimento delle imposte e/o dei contributi previdenziali

SEZIONE 3.10 - Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19

SEZIONE 3.11 - Misure di ricapitalizzazione

SEZIONE 3.12 - Costi fissi non coperti dalle entrate

SEZIONE 3.13 - Supporto agli investimenti per una ripresa sostenibile

SEZIONE 3.14 - Supporto alla solvibilità

In particolare, la normativa prevede, per gli aiuti 3.1 e 3.12, i seguenti massimali:

AIUTI DI IMPORTO LIMITATO (QUADRO EUROPEO AIUTI DI STATO 3.1)

2,3 MILIONI DI EUR

per le imprese operanti in tutti i settori (modifica approvata il 19/11/2021)

345.000 EUR

per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura (modifica approvata il 19/11/2021)

290.000 EUR

per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli (modifica approvata il 19/11/2021)

COSTI FISSI SOSTENUTI CHE NON SONO COPERTI DALLE ENTRATE (QUADRO EUROPEO AIUTI DI STATO 3.12)


12 MILIONI DI EUR

per impresa (modifica approvata il 19/11/2021)

È importante tenere presente che, ai sensi del "Temporary Framework", gli aiuti non possono essere concessi a imprese che si trovavano già in difficoltà il 31 dicembre 2019, salvo che si tratti di microimprese o piccole imprese, a condizione che (v. art. 61 D.L. n. 34/2020, convertito in l. n. 77/2020):

- a) non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza, oppure
- b) non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; oppure
- c) non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

Le tipologie di aiuto, inoltre, devono coprire il periodo che va dal 19 marzo 2020 al 30 giugno 2022.



In relazione agli aiuti della sezione 3.12, vanno soddisfatte le seguenti condizioni:

1. L'aiuto copre i costi fissi non coperti nel periodo ammissibile.
2. L'aiuto può essere concesso nel quadro di un regime a favore di imprese che subiscono, durante il periodo ammissibile, un calo del fatturato di almeno il 30 % rispetto allo stesso periodo del 2019;
3. Per costi fissi si intendono quelli sostenuti indipendentemente dal livello di produzione mentre per costi variabili si intendono quelli sostenuti in funzione del livello di produzione.

Per costi fissi non coperti si intendono i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato e altre misure di sostegno.

Le perdite subite dalle imprese durante il periodo ammissibile sono considerate costi fissi non coperti;

4. L'intensità di aiuto non supera il 70 % dei costi fissi non coperti, tranne per le microimprese e le piccole imprese, per le quali l'intensità di aiuto non supera il 90 % dei costi fissi non coperti.

AIUTI DI STATO E GRUPPI DI IMPRESE

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti per queste misure di aiuto il comma 17, nel rispetto del Temporary Framework, stabilisce che si applichi la definizione di "impresa unica" di cui ai regolamenti Ue sugli aiuti di stato "de minimis".


La ratio di questa scelta del legislatore è evidente: si vuole evitare che un gruppo societario possa beneficiare di più aiuti della tipologia in esame, per effetto di richieste formulate da singole imprese appartenenti al gruppo.

Ai sensi del [regolamento UE 1407/2013](#) più imprese sono considerate "impresa unica" quando:

- a) un'impresa detenga la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa abbia il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa abbia il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlli da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Questi rapporti fra imprese possono anche avere natura "indiretta", per cui ci si troverà di fronte ad un'impresa unica anche quando detti rapporti si realizzino per il tramite di una o più altre imprese.

L'altro elemento fondamentale da tenere in considerazione è che, ai fini della valutazione dell'esistenza di un'impresa unica, andranno considerate solo le imprese localizzate nello stesso Stato membro della UE.



REGISTRAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI AIUTI DI STATO

Per le imprese risulta quindi fondamentale verificare il plafond utilizzato per gli aiuti di Stato, per poter usufruire di determinate agevolazioni contributive o fiscali, ed è, in parte, possibile farlo accedendo al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato

L'obbligo di registrazione all'interno del Registro nazionale degli aiuti di Stato grava sulle Autorità responsabili e i sui Soggetti concedenti. Il Soggetto concedente è tenuto alla registrazione dell'aiuto individuale, che va operata prima della concessione dell'aiuto. Fanno eccezione gli aiuti non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione di cui all'articolo 10 del regolamento adottato con D.M. n. 115/2017, per i quali è prevista una speciale procedura di registrazione successiva all'avvenuta fruizione dell'aiuto.

Sul registro, aggiornato costantemente dalle amministrazioni concedenti a cui fanno capo gli obblighi di registrazione e variazione degli aiuti, è possibile verificare le informazioni riguardanti le seguenti tipologie di aiuto:

- gli aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o concessi in base ad un regolamento di esenzione;
- gli aiuti de minimis concessi ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013;
- gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i Servizi di interesse economico generale, ivi compresi quelli in de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 360/2012.

Il sito RNA.gov.it, nella sezione dedicata alle FAQ, afferma che "Resta in ogni caso in capo al soggetto dichiarante la responsabilità in merito alla veridicità e completezza delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 relativamente agli aiuti a titolo di "de minimis" ricevuti dall'impresa nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti, anche non presenti nel Registro".

Sarebbe buona prassi, pertanto, tenere una sorta di “registro interno” degli aiuti richiesti, in modo da poter avere la situazione sotto controllo, seguendo uno schema simile a questo:

Ente concedente	Riferimento normativo/amministrativo che prevede l'agevolazione	Provvedimento di concessione	Data del provvedimento di concessione	REG. UE De Minimis	Importo dell'aiuto DE MINIMIS CONCESSO	Importo dell'aiuto DE MINIMIS EFFETTIVO	Importo dell'aiuto NON in DE MINIMIS	Importo in fase di richiesta	SEZIONE TEMPORARY

tenendo conto, quindi, di tutti i seguenti dati:

- Ente concedente
- Riferimento normativo/amministrativo che prevede l'agevolazione
- Provvedimento di concessione
- Data del provvedimento di concessione
- REG. UE De Minimis
- Importo dell'aiuto DE MINIMIS CONCESSO
- Importo dell'aiuto DE MINIMIS EFFETTIVO
- Importo dell'aiuto NON in DE MINIMIS
- Importo in fase di richiesta
- Sezione Temporary

Questo si rivela necessario nel momento in cui la società deve indicare gli aiuti di Stato ricevuti nella dichiarazione dei redditi, perché, come specificato nell'audizione ADE (Agenzia delle Entrate) del 05/05/2021, gli aiuti "automatici", come i contributi a fondo perduto erogati dall'Agenzia delle Entrate, sono iscritti nel registro, mentre i dati di altre tipologie di aiuto non risultano recuperabili dalle banche dati e quindi vanno inseriti dal contribuente; questo implica, quindi, che non tutti gli aiuti vengono registrati in tempo reale.

Nel modello Unico Società di Capitali 2021, ad esempio, andavano inseriti nel quadro RS ai punti 401 e 402:

Aiuti di Stato		BASE GIURIDICA										
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Comma		
Codice aiuto		Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Estensione	Lettera		
11-A	12	13	14	15	16	17	Importo totale aiuto spettante					,00
DATI DEL PROGETTO												
RS401		Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune		CAP
18		giorno mese		anno		19		giorno mese		anno		20
21		22		23		24		25		26		27
Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo		Numero civico								
23		24		25								
26		27		28		29		Importo aiuto spettante				,00
IMPRESA UNICA												
RS402												
Codice fiscale 1						Codice fiscale 2						
Codice fiscale 3						Codice fiscale 4						
Codice fiscale 5						Codice fiscale 6						

Ulteriori indicazioni per il monitoraggio degli aiuti di Stato sono presenti nel [D.M. 11 dicembre 2021 del Ministero dell'Economia e delle finanze](#), che nell'art. 2 stabilisce quanto segue:



Aiuti ricevuti dal
19 marzo 2020
al **27 gennaio 2021**

800.000 EUR

per impresa unica

120.000 EUR

per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura

100.000 EUR

per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli

1.800.000 EUR

per impresa unica

Aiuti ricevuti dal
28 gennaio 2021 al
31 dicembre 2021

270.000 EUR

per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura

225.000 EUR

per le imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli

Per quanto riguarda invece agli aiuti fruiti nel rispetto delle condizioni di cui alla Sezione 3.12 del Quadro temporaneo, i massimali che si applicano, sempre in ragione dell'anno fiscale, sono:

Aiuti ricevuti dal
13 ottobre 2020
al **27 gennaio 2021**

3.000.000 EUR

per impresa unica

Aiuti ricevuti dal
28 gennaio 2021
al **31 dicembre 2021**

10.000.000 EUR

per impresa unica

In relazione all'esatta individuazione del rispetto dei massimali, l'art. 2 del decreto ministeriale precisa che la data in cui l'aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario, rileva sulla base della definizione fornita dalla Commissione europea nella decisione C (2021) 7521 final del 15 ottobre 2021 nel punto 95, vale a dire:

1. la data di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell'aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione;
2. la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d'imposta;
3. la data di entrata in vigore della normativa di riferimento in tutti gli altri casi.

Nell'art. 3 del decreto si prevede, per la verifica del rispetto delle condizioni e dei limiti previsti delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, che i beneficiari degli aiuti indicati nell'art. 1 del decreto, presentino all'Agenzia delle Entrate una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, avente ad oggetto il rispetto dei requisiti di cui alle predette Sezioni. Dovranno, inoltre, attestare che l'importo complessivo degli aiuti fruiti non supera i massimali previsti, tenuto altresì conto delle relazioni di controllo rilevanti ai fini della definizione di "impresa unica" utilizzata in materia di aiuti di Stato. Tale obbligo prevede che gli operatori economici saranno tenuti ad attestare, nell'autodichiarazione di cui sopra, anche la sussistenza delle ulteriori condizioni specificamente previste.

L'art. 4 del decreto ministeriale, invece, indica espressamente che, in caso di superamento dei massimali previsti dalle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo, il beneficiario dell'aiuto proceda volontariamente alla restituzione dell'importo eccedente il massimale di riferimento, comprensivo degli interessi di recupero, calcolati ai sensi del Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004. Seguirà un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate a definire le modalità e i termini di tale restituzione.

In caso di mancata restituzione volontaria dell'aiuto eccedente il massimale, il corrispondente importo, al quale dovranno essere sommati gli interessi di recupero maturati sino alla data di messa a disposizione del nuovo aiuto, è sottratto dagli aiuti di Stato successivamente ricevuti dalla medesima impresa.

In assenza di nuovi aiuti a favore dell'impresa beneficiaria o nel caso in cui l'ammontare del nuovo aiuto non sia sufficiente a garantire il completo recupero, l'importo da recuperare dovrà essere invece effettivamente riversato.

Infine, si segnala che l'ente concedente può produrre la certificazione degli adempimenti di consultazione del Registro previsti dal Regolamento attraverso la generazione di documenti quali Visura Aiuti, Visura Aiuti de minimis e Visura Deggendorf, a supporto alla verifica dei massimali de minimis e dei massimali di intensità previsti dai regolamenti comunitari (noti come rischio di cumulo).

TEMPORARY FRAMEWORK E AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE

Soffermandoci in particolare sulle agevolazioni contributive soggette al Temporary Framework, quali ad esempio:

- la decontribuzione Sud, trattata nella [circolare Inps n. 33 del 22/02/2021](#), l'esonero per l'assunzione
- la trasformazione a tempo indeterminato di giovani under 36, previsto dalla [circolare Inps n. 56 del 12/04/2021](#) e dal [messaggio Inps n. 3389 del 07/10/2021](#),
- e l'esonero per l'assunzione di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021 – 2022, trattato nella [circolare INPS n. 32 del 2021](#),

in aggiunta a quanto stabilito dal [messaggio Inps 403/2022](#), che adegua i massimali degli aiuti alle ultime modifiche della sezione 3.1, aumentandoli, per l'anno 2022, a:

290.000 EUR

per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli

345.000 EUR

per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura

2.300.000 EUR

per le imprese operanti in tutti gli altri settori

possiamo dire che il controllo degli aiuti di Stato aiuta a valutare meglio i requisiti necessari alla fruizione degli incentivi.

Questo tenendo comunque presente che esiste sempre un margine di incertezza, dal momento che ci sono differenti tipologie di aiuti concessi da diversi enti, ognuno con le proprie procedure e le proprie tempistiche (ad esempio l'Inps effettua il controllo del plafond solo l'anno successivo l'erogazione dell'aiuto).



Fiabilis è un Gruppo Internazionale presente in 8 Paesi, impegnato nell'attività di consulenza strategica per le Direzioni HR. Da oltre 10 anni si occupa di sviluppare progetti di analisi per l'ottimizzazione dei costi del lavoro e della previdenza sociale con una metodologia sostenuta dalle più avanzate tecniche di business intelligence e data mining.

Il nostro white paper "Aiuti di Stato" vuole essere una guida pratica, con un focus specifico in materia di agevolazioni contributive che sono soggette al Temporary Framework. È uno strumento particolarmente utile per accertare il contenuto delle dichiarazioni e per usufruire dei relativi vantaggi.

L'obiettivo è quello di supportare le Direzioni del personale nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti, in particolare per le sezioni 3.1 e 3.12, evitando di incorrere in eventuali successive sanzioni o nella restituzione del credito ricevuto.

Per maggiori informazioni potete contattarci scrivendo a contattaci@fiabilis.it

Se ti è piaciuto il nostro White Paper continua a seguirci su



fiabilis.it



[fiabilis-consulting-group-italia](https://www.linkedin.com/company/fiabilis-consulting-group-italia)